

In questo numero:

- **IVA: responsabilità del fornitore per le vendite in sospensione**
- **Requisito dell'indipendenza del revisore**
- **IRPEF-IRES-IRAP: bonus investimenti tassabile**
- **SRL: novità in arrivo**
- **Terzo settore: nomina dell'organo di controllo tra le modifiche statutarie**
- **IVA intracomunitaria: rilevanza solo formale dell'iscrizione al vies**

LEGAL

- **Ne bis in idem e procedimento disciplinare: illegittimo il licenziamento su fatti già contestati**

IVA: RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER LE VENDITE IN SOSPENSIONE

Nonostante i recenti e più stringenti adempimenti cui devono sottostare cliente e fornitore in occasione delle **vendite in sospensione IVA** (art. 8, Il comma, D.P.R. n. 633/1972), permane **a carico del fornitore** (pur in buona fede) una buona fetta di **responsabilità** nell'ipotesi in cui il cliente abbia acquistato beni o servizi in sospensione IVA **senza averne il diritto**. Lo scorso 10 ottobre, in occasione di un'interrogazione parlamentare, l'emissario del governo ha affermato che il protocollo di ricezione rilasciato dalle Entrate non equivale ad un'autorizzazione e **non presume alcun controllo preventivo** sui diritti dell'esportatore. L'Agenzia delle Entrate, qualora scopra la **frode**, non potendo (il più delle volte) rivalersi sul cliente, tenta di **recuperare l'IVA** evasa dal **fornitore**, a meno che quest'ultimo **dimostri** di aver **adottato** tutte le **misure ragionevoli** in suo potere per assicurarsi che la cessione effettuata **non** lo conducesse a partecipare alla **frode**. Pertanto, se ciò non si verifica, il fornitore sarà tenuto a **difendersi in sede contenziosa** per non versare l'IVA pretesa dall'Ufficio, pur **non avendo tratto beneficio** dall'operazione incriminata. In particolare, risulta particolarmente **a sfavore del fornitore** la circostanza che il **pagamento** della merce ceduta sia stato **effettuato da soggetti terzi**, e non dal presunto esportatore.

REQUISITO DELL'INDIPENDENZA DEL REVISORE

Al convegno organizzato dal nostro Ordine in materia di revisione legale dei conti, tenutosi nei giorni 28 e 29 settembre scorsi, la relatrice Dott.ssa Valeria Fazi ha puntualizzato, tra gli altri, alcuni aspetti che concernono l'**indipendenza del revisore**. Tra le circostanze, più frequenti, che compromettono l'indipendenza, ha ricordato le seguenti: - nel caso di revisione di società con **strumenti finanziari quotati**, anche il semplice **possesso di un solo titolo**; - la **non indipendenza di un solo sindaco**, **compromette** l'indipendenza di **tutto il Collegio**; - l'**associazione professionale** è considerata **rete**, quindi un **incarico** conferito da una società ad **uno qualsiasi degli associati toglie** (agli altri associati), per la stessa società, il requisito dell'**indipendenza**.

IRPEF-IRES-IRAP: BONUS INVESTIMENTI TASSABILE

Anche se le norme di legge non prevedono alcunché in proposito (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 ed il DPCM 16.5.2018 n. 90), la dottrina prevalente ritiene che il **bonus per investimenti pubblicitari** incrementali sia **tassabile** ai fini **IRPEF-IRES-IRAP** (sempreché non intervengano nel frattempo indicazioni ufficiali di segno opposto). Premesso che il costo della pubblicità, salvo eccezioni, è **costo di esercizio** (ed a maggior ragione lo è il costo incrementale soggetto a contributo), di conseguenza il **contributo** costituisce **<contributo in conto esercizio>**. Poiché questi hanno la funzione di **integrare i ricavi** dell'impresa o **ridurre i relativi costi ed oneri**, essi sono classificati nella voce **<A5-Altri ricavi e proventi>** del conto economico. Riguardo alla **competenza**, il contributo sarà rilevato **nell'esercizio** in cui viene rilasciato il **provvedimento di concessione del contributo** da parte del ministero.

SRL: NOVITA' IN ARRIVO

E' di imminente pubblicazione sulla G.U. il D. Lgs. che attua le disposizioni previste dalla L. n. 155/2017. Esso prevede **novità in materia societaria**, specie per le **S.r.l.**; le più significative sono le seguenti: - gli **amministratori** rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli **obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**; - i creditori possono proporre **azione** confronti degli amministratori quando (il **patrimonio sociale**) risulta **insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti**; - la **rinuncia dell'azione**, da parte della **società**, nei confronti degli amministratori **non impedisce** l'esercizio dell'azione **da parte dei creditori sociali**. E' inoltre previsto l'**abbassamento** dei parametri per la **nomina obbligatoria dell'organo di controllo**, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno **una** delle seguenti soglie: - **2 milioni** di euro per l'**attivo** patrimoniale; - **2 milioni** di euro di **ricavi** delle vendite e delle prestazioni; - **n. 10 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio. **Qualora l'assemblea** che ha approvato il bilancio a partire dal quale scatta l'obbligo di istituzione dell'organo di controllo, **non vi provveda entro 30 giorni** (dall'approvazione del bilancio), **vi provvede il Tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, **o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese**. L'**obbligo** di mantenere l'organo di controllo **cessa** quando, **per due esercizi consecutivi**, non è superato **alcuno dei limiti** di cui sopra.

TERZO SETTORE: NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO TRA LE MODIFICHE STATUTARIE

Gli enti non profit dovranno apportare modifiche statutarie per entrare a pieno titolo nel Terzo settore, tra queste rientra la **nomina dell'organo di controllo**. Per le **fondazioni** del Terzo settore è **sempre necessario l'organo di controllo**, a prescindere dalle dimensioni. Mentre per le **associazioni** (riconosciute e non) l'obbligo scatta solo se hanno **superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri** dell'art. 30 del Dlgs 117/2017 (attivo dello stato patrimoniale superiore a 110mila euro; entrate superiori a 220mila euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori a 5 unità) o hanno costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare (ex art. 10). Al ricorrere di questi presupposti sarà obbligatorio anche il revisore legale, che viceversa è facoltativo per tutti gli enti minori, fondazioni incluse (ex art. 31). La decisione tra l'adozione di una composizione monocratica o collegiale dell'organo è lasciata agli enti, con l'obbligo di avere un componente dell'organo appartenere ad una delle categorie richiamate dall'articolo 2397 del Codice civile (revisore legale, commercialista, avvocato, consulente del lavoro, professore in materie economiche o giuridiche).

LEGAL

NE BIS IN IDEM E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SU FATTI GIÀ CONTESTATI

Sulla base del **principio di diritto della consunzione – massimato nel “ne bis in idem”** - non è consentito al datore di lavoro esercitare il potere disciplinare verso un dipendente su specifici fatti costituenti infrazioni disciplinari che siano mere **specificazioni di una condotta abituale già oggetto di contestazione in un precedente procedimento**. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, la quale con Sentenza n. 26815/2018, a conferma di quanto già statuito nei precedenti gradi di giudizio, ha qualificato come **nullo e ritorsivo il licenziamento** intimato da una Banca ad un titolare di filiale, ritenendo **violato il divieto di esercitare più volte il potere disciplinare per uno stesso fatto**. La Banca, invero, con un primo licenziamento, poi dichiarato nullo dai Giudici di Legittimità nel 2014, aveva contestato al lavoratore un illegittimo esercizio del potere di supremazia, concretizzatosi nell'abituale condotta di incaricare i colleghi di timbrare in suo luogo la propria presenza in ufficio, nonostante la reale assenza dalla sede. All'esito sfavorevole di tale giudizio, la Banca aveva nuovamente intimato il licenziamento al direttore di filiale, in tal caso addebitandogli tre singoli episodi in cui il medesimo “modus operandi”, già oggetto del precedente contenzioso, si era manifestato. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, **il secondo procedimento disciplinare rappresenterebbe “un'inammissibile duplicazione” del primo**, atteso che **la condotta posta in essere dal dipendente era già stata contestata nel suo complesso**, con rinuncia implicita del datore di lavoro “ad avvalersi del potere disciplinare in relazione ai singoli episodi” e con la sola possibilità per lo stesso “di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate entro il biennio ai fini della recidiva”. Considerata pertanto l'identità del “substrato sostanziale” dei due procedimenti disciplinari e l'avvenuta consumazione del diritto di contestazione del datore di lavoro, la Corte ha giudicato **nullo e ritorsivo il secondo licenziamento intimato**, in quanto rappresentativo di una “mera reazione all'esito sfavorevole del primo giudizio”.

Il prossimo numero di Baldi&Partners News uscirà venerdì 9 novembre 2018.

MERCATO

EURIBOR	25/10/18	18/10/18	31/12/17	CAMBI	25/10/18	18/10/18	31/12/17	SPREAD	25/10/18	18/10/18	31/12/17
3 mesi	-0,321	-0,321	-0,334	Euro - USD	1,142	1,151	1,199	Btp vs BUND 10 years	308,6	324,8	186,8
6 mesi	-0,263	-0,269	-0,275	Euro - yen	128,27	129,44	135,01				
1 anno	-0,149	-0,157	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.